



PROCURA DELLA REPUBBLICA

NOVARA

Ordine di servizio n. 3 del 18.02.2016

OGGETTO: Ascolto e duplicazione di atti contenuti i supporti informatici quando riferiti a programmi diversi da quelli di scrittura

IL PROCURATORE

II DIRIGENTE

Vista la tabella contenuta nell'allegato 8 al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, richiamata dall'art. 269 dello stesso D.P.R., che indica gli importi forfettizzati da corrispondere a titolo di *"diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo"*,

Visto l'art 40 del D.P.R. n. 115 del 2002, rubricato *"determinazione di nuovi supporti e degli importi"*, che stabilisce il principio secondo il quale, con apposito regolamento interministeriale, vengano *"disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti"*

Vista la nota la nota n 157302.U del 20.10.2015 del Ministero della Giustizia, che nelle more dell'emanazione del sopracitato regolamento - attualmente all'attenzione degli uffici ministeriali competenti - alla luce del principio affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4408/2015, depositata il 21 settembre 2015, ha stabilito che gli uffici giudiziari possono chiedere, *"ai fini della copia della documentazione mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi dai floppy e CD ..., esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16"* (da ultimo rivalutato in euro 320,48) e che tale importo si applica, ovviamente, per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte, con la conseguenza, che se quest'ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare una ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia e che tale principio non si applica, invece, laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico, a norma dell'art. 4, comma 5, del d.l. 193/2009 convertito dalla legge 22.2.2010, n. 24, nella parte in cui stabilisce che, *"fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente,*

fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate"

Considerato che la norme precitate e le circolari ministeriali nulla indicano sulle modalità di rilascio di copie informatiche di documenti diversi da quelli di scrittura per i quali è possibile calcolare il numero delle pagine (file immagine, audio, e simili....) per i quali esistono precisi limiti circa le prerogative di duplicazione per gli apparati in uso al personale amministrativo in ragione dei programmi forniti dal Ministero, delle limitazioni di uso di programmi diversi e delle regole di sicurezza informatiche di cui all'aggiornato documento dell'Ufficio e alle note del Ministero

Ritenuto opportuno stabilire delle regole che tengano conto dei dati predetti e dei precedenti ordini di servizio emanati in materia (Vds ordine di servizio n 7/2012 del 7/2/2012)

Di concerto con il Dirigente Amministrativo che sottoscrive il presente limitatamente alle sue prerogative in ordine alla regolamentazione dell'attività del personale amministrativo

DISPONE


- che la postazione attualmente ubicata al piano terra , già assegnata a personale della Polizia Giudiziaria ed **attualmente non occupata da alcun addetto (stanza n 5)**, sia adibita a **"technology room "**, mediante aggiornamento del computer ivi collocato e suo scollegamento dalle rete , ed utilizzata come postazione ove sia possibile procedere all'esecuzione delle operazioni di ascolto e o duplicazione dei supporti informatici se tecnicamente possibile
-
- altresì, che il Pubblico Ministero procedente , disponga nel provvedimento di autorizzazione all'attività di ascolto o duplicazione , sulla base di attenta valutazione del materiale da ascoltare o duplicare , che il legale autorizzato sia assistito nelle operazioni da svolgersi da personale amministrativo , qualora richieda il semplice ascolto o la visione, o da personale di polizia giudiziaria appositamente delegato , qualora si richieda la duplicazione di supporti contenenti file non di scrittura secondo quanto indicato in premessa

Manda alla Segreteria per la diramazione del presente Ordine di Servizio al personale amministrativo e per l'aggiornamento della modulistica e degli avvisi diramati sul sito

NOVARA 18 FEB 2016

Il Dirigente

Dott. Mario Alibrandi



Il Procuratore della Repubblica f.f.

Dott. Marco Grandolfo

